

FOGLI INFORMATIVI

(ai sensi della delibera CICR del 4.3.2003)

SERVIZIO DI INCASSI E PAGAMENTI ESTERI: EFFETTI E DOCUMENTI

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione e forma giuridica: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BRESCIA, società cooperativa

Sede legale: BRESCIA, via Reverberi 1

Sede amministrativa: NAVE, via Brescia 118

Telefono: 03025391

Fax: 0302537695

email: info@creditocooperativodibrescia.it

Indirizzo telematico: www.creditocooperativodibrescia.it

Codice ABI: 08692

Numero d'iscrizione all'Albo banche presso la Banca d'Italia: 2418.2.0

Numero di iscrizione Registro imprese di Brescia: 00385040175, CCIAA Rea n. 14578

Numero di iscrizione Albo Società Cooperative: A159293

Sistemi di garanzia cui la banca aderisce: Fondo di garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

CHE COSA SONO GLI INCASSI E PAGAMENTI ESTERI

Il servizio consente al correntista di incassare assegni (bancari, circolari o titoli simili) a carico di altre banche italiane o estere, nonché di riscuotere, contro consegna di effetti (cambiali o titoli simili) o determinati documenti un importo dovuto dal compratore.

L'importo degli assegni, degli effetti e dei documenti sarà accreditato sul conto corrente ad incasso avvenuto.

L'esecuzione degli incassi è regolamentata dalle "Norme uniformi relative agli incassi, NUI" emanate dalla Camere di Commercio Internazionale con sede a Parigi ed accettate dalle banche. Per quanto riguarda la legislazione relativa al conferimento di ordini sono pure determinanti gli articoli del Codice Civile relativi al mandato. Nell'esecuzione dell'ordine di incasso le responsabilità delle banche si limitano all'inoltro ed alla consegna dei documenti senza assumere alcun impegno a pagare qualora il trassato non adempiesse o non fosse in grado di adempiere gli impegni assunti.

1- INCASSI DOCUMENTARI

Le operazioni relative agli incassi documentari rientrano fra i servizi che la Banca presta alla clientela nella sua attività di intermediazione; esse traggono origine da un incarico dato dal cliente e dal conseguente contratto di mandato (art. 1703 C.C.) con il quale la banca si impegna a svolgere per conto dello stesso uno o più atti giuridici.

A seconda della prestazione che il debitore deve effettuare per ritirare i documenti, l'incasso contro documenti può assumere l'aspetto di:

- *Documenti contro pagamento* (documents against payment – D/P): i documenti potranno essere rilasciati solo contro pagamento;

- *Documenti contro accettazione* (documents against acceptance - D/A): l'ordinante richiede alla sua banca che i documenti vengano rilasciati contro accettazione di una tratta da parte del trassato.

Le operazioni di cui sopra, Incassi di Effetti e Documenti sull'estero, sono disciplinate da specifiche Norme emanate dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi. Nell'esecuzione di tali operazioni è prassi consolidata avvalersi di corrispondenti estere domiciliate nel Paese del venditore / esportatore

L'incasso documentario import consiste in una forma di incasso in base al quale la Banca riceve dal venditore mandato di incassare l'importo della fornitura contro consegna dei documenti commerciali/finanziari (fatture, documenti di trasporto, effetti, etc ...) rappresentativi delle merci.

L'incasso documentario export consiste in una forma di incasso in base al quale la Banca riceve, dalla banca corrispondente del compratore ovvero dal compratore stesso, mandato di pagare al venditore l'importo della fornitura solo contro ricezione dei documenti commerciali/finanziari (fatture, documenti di trasporto, effetti, etc ...) rappresentativi delle merci.

Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi, va tenuto presente che:

- il venditore non è certo che la sua controparte ritiri i documenti e pertanto corre il rischio di dover prendere provvedimenti in merito alla merce, nel caso che quest'ultima rimanga giacente per inadempienza della controparte;
- in caso di incasso semplice di fronte al rischio di insolvenza del compratore (ricevute insolute, effetti protestati) la banca corrispondente non ha l'impegno di eseguire il pagamento.

2- INCASSI ELETTRONICI

SERVIZIO IEF (Intercambi d'Effectos)

Caratteristiche (struttura e funzione economica)

Il servizio di I.E.F. viene messo a disposizione di nostra clientela esportatrice in Spagna, per il tramite di nostre corrispondenti, ed ha per oggetto il regolamento di loro crediti nei confronti di controparti importatrici.

Nella pratica le I.E.F. vengono "prodotte" dalla banca estera sulla base di presentazioni effettuate dal cliente alla nostra Banca che possono essere costituite da fatture cartacee, tabulati, dischetti magnetici, dati trasmessi elettronicamente dai quali desumere i dati necessari (trassato, coordinate bancarie, importo, scadenza, etc.). In pratica anche se genericamente si parla di dopo incasso, il ricavo viene riconosciuto, alla scadenza della ricevuta, al cedente, salvo buon fine.

Il cliente da mandato, alla Banca, per consentire l'emissione, in Spagna, da parte delle suddette corrispondenti, delle I.E.F. che permettano di procedere all'incasso dei crediti vantati mediante la loro consegna contro pagamento da parte del trassato.

Sono a carico del mandante eventuali segnalazioni alle autorità monetarie (CVS).

Per l'attivazione del servizio è necessaria una autorizzazione permanente del debitore spagnolo alla sua banca per l'addebito diretto del suo conto delle ricevute emesse dal creditore che, a sua volta, ha ricevuto l'accordo scritto del debitore per il pagamento delle future fatture.

Principali rischi tipici (generici e specifici)

Per quanto attiene al profilo di rischio afferente il pagamento delle ricevute da parte del trassato si fa presente che non vi è nessuna garanzia che il debitore effettui il pagamento. L'importo riconosciuto alla scadenza delle varie ricevute è al salvo buon fine. Eventuali insoluti, più le spese, saranno addebitati con valuta data scadenza della ricevuta. Il mandante ha l'obbligo a rimborsare senza obiezioni al mandatario ogni effetto reso impagato, anche oltre i termini, nel caso in cui il relativo credito si dovesse rilevare inesistente.

SERVIZIO LCR (Lettre de Change Relevè)

Caratteristiche (struttura e funzione economica)

Il servizio di LCR viene messo a disposizione di nostra clientela esportatrice in Francia, per il tramite di nostre corrispondenti, ed ha per oggetto il regolamento di loro crediti nei confronti di controparti importatrici.

Nella pratica le LCR vengono "prodotte" dalla banca estera sulla base di presentazioni effettuate dal cliente alla nostra Banca che possono essere costituite da fatture cartacee, accettazioni, tabulati, dischetti magnetici, dati trasmessi elettronicamente dai quali desumere i dati necessari (trassato, coordinate bancarie, importo, scadenza, etc.). In pratica anche se genericamente si parla di dopo incasso, il ricavo viene riconosciuto, alla scadenza della ricevuta, al cedente, salvo buon fine.

Il cliente da mandato, alla Banca, per consentire l'emissione, in Francia, da parte delle suddette corrispondenti, delle L.C.R. che permettano di procedere all'incasso dei crediti vantati mediante la loro consegna contro pagamento da parte del trassato.

Sono a carico del mandante eventuali segnalazioni alle autorità monetarie (CVS).

Per l'attivazione del servizio è necessaria una preventiva informazione al debitore e la sottoscrizione di un mandato di incasso alla banca francese incaricata.

Principali rischi tipici (generici e specifici)

Per quanto attiene al profilo di rischio afferente il pagamento delle ricevute da parte del trassato si fa presente che non vi è nessuna garanzia che il debitore effettui il pagamento. L'importo riconosciuto alla scadenza delle varie ricevute è al salvo buon fine. Eventuali insoluti saranno comunicati entro 10 giorni lavorativi dalla scadenza. Il mandante ha l'obbligo di rimborsare senza obiezioni al mandatario ogni effetto reso impagato, anche oltre i termini, nel caso in cui il relativo credito si dovesse rilevare inesistente.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.

INCASSO EFFETTI/DOCUMENTI (DA E PER L'ESTERO)

Commissioni d'incasso: 0,25% dell'importo (minimo euro 15,49 – massimo euro 31,00)

Commissioni d'intervento/servizio: 0,15% sul cambio, minimo euro 1,55

Spese: spese postali, DHL+ spese reclamate altri istituti

Spese per rimesse export: euro 14,46

Spese per rimesse import: euro 10,33

Messaggistica Swift x richiesta Esiti/Emendamenti/Solleciti: euro 25,82

TASSO DI CAMBIO: cambio "durante" del giorno di esecuzione dell'operazione, con uno scarto in + o - fino ad un massimo dello 0,15%

EFFETTI/DOCUMENTI INSOLUTI (DA E PER L'ESTERO)

Spese: euro 10,33+ spese postali + spese reclamate da altri istituti

INCASSO EFFETTI ELETTRONICI SU SPAGNA E FRANCIA (I.E.F. e L.C.R.)

Spese incasso: euro 11,00 + spese reclamate da altri istituti

Valuta: 7 gg. lavorativi data ricezione dell'incasso.

Spese richiamo/insoluto: euro 10,33 + spese reclamate da altri istituti

COMMISSIONI PER COMPILAZIONE "CVS": euro 10,33

TASSE, IMPOSTE E BOLLI: come da normativa vigente, sia Italiana che estera

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Se la banca, in presenza di un giustificato motivo, vuole procedere a variazioni unilaterali di tassi, prezzi e ogni altra condizione del contratto, sfavorevoli per il cliente, deve comunicare per iscritto al cliente la variazione con un preavviso minimo di 30 giorni. La variazione si intende approvata se il cliente non recede entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, senza spese e con l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

La chiusura del rapporto contrattuale avviene alla data di efficacia del recesso.

Reclami, ricorsi e mediazione

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (via Brescia n. 118 – 25075 – Nave - BS), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, in alternativa al ricorso al giudice, può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Resta salva la facoltà di rivolgersi al giudice nel caso in cui il cliente non fosse soddisfatto della decisione dell'ABF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF, secondo la procedura sopra illustrata, oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione. Nel contratto è possibile pattuire che la mediazione sia esperta presso il Conciliatore Bancario Finanziario di cui sopra. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

LEGENDA

| | |
|--|--|
| Assegni/Effetti al dopo incasso | <i>Assegni/effetti per i quali il correntista riceve l'accredito successivamente all'effettivo incasso</i> |
| Valuta/divisa estera | <i>Moneta diversa da quella della banca negoziatrice (ad esempio, dollari USA)</i> |
| Negoziazione | <i>Trasformazione di una moneta nella moneta di un altro Paese</i> |
| Ordinante (Principal) | <i>E' il venditore/esportatore che in veste di mandante affida alla sua banca l'operazione d'incasso. Dopo aver spedito la merce raccoglie i documenti relativi alla pratica d'incasso e li trasmette alla propria Banca trasmittente (mandataria) con l'ordine (mandato) di consegnarli a determinate condizioni</i> |
| Banca trasmittente (Remitting bank) | <i>E' la banca a cui l'ordinante ha affidato l'incasso, la quale, ricevuti i documenti, li trasmette alla banca presentatrice, nel rispetto delle istruzioni ricevute. In tal modo assume la posizione di mandataria, cioè di esecutrice del mandato ricevuto, E' tenuta ad eseguire il mandato con la diligenza del buon banchiere, come detto in premessa, operando in buona fede e con ragionevole cura (art. 9 N.U.I. 522). Con l'accettazione del mandato la banca è obbligata a rispondere a qualsiasi inadempienza ad essa imputabile</i> |
| Banca presentatrice (Presenting Bank) | <i>E' la banca incaricata dell'incasso che presenta i documenti al trassato. E' tenuta a verificare immediatamente che i documenti ricevuti siano quelli elencati nell'ordine di incasso, senza obbligo di esame degli stessi. Notifica immediatamente al trassato l'avvenuto ricevimento.</i> |
| Trassato (Drawee) | <i>E' il compratore al quale deve essere effettuata la presentazione in conformità con l'ordine di incasso. Esso, per poter ottenere i documenti, deve effettuare una prestazione di pagamento, un'accettazione o rilasciare un impegno di pagamento a scadenza</i> |